



## **Istituto Seghetti** **Verona**

### **PIANO PER L'INCLUSIONE**

*Le culture, le politiche e le pratiche inclusive della scuola.*

(D.lgs. 66/2017 in vigore da gennaio 2019, Direttiva M. 27/12/2012 e CM n. 8 del 06/03/2013 )

Allegato al PTOF  
Triennio 2019-2022

#### **Premessa**

*Estratto dal PTOF dell'Istituto Seghetti*

*L'Istituto Seghetti, in tutti i suoi ordini di scuola, Primaria, Secondaria di Primo Grado e di Secondo Grado, si impegna da sempre a favorire la crescita e la valorizzazione della personalità di ogni singolo studente e studentessa nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, attraverso la progettazione di percorsi di apprendimento capaci di sviluppare le capacità di prendere coscienza di sé e della propria identità al fine di sapersi rapportare in modo costruttivo e sempre più consapevole con i coetanei e gli adulti, divenendo uomo e cittadino autonomo e responsabile e protagonista del proprio tempo. Ciò in sintonia con S. Teresa Verzeri, fondatrice delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, che considerava l'educazione un "ministero altissimo e divino".*

#### **Il Piano per l'Inclusione**

L'Istituto Seghetti, come previsto dalla CM n. 8 prot. 561 del 6.3.2013 del MIUR "Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", e confermato nel D.lgs 66 del 2017, ha elaborato il presente documento denominato Piano per l'Inclusione, riferito a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nei diversi ordini di istruzione. Come ribadito nel Decreto Legislativo n°66/2017 il Piano per l'inclusione "definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica."

Il Piano per l'inclusione viene elaborato dal gruppo di lavoro denominato GLI formato da rappresentanti di ciascun collegio docenti, da un rappresentante dei genitori, dalle figure referenti per l'area BES, appositamente costituito dai dirigenti scolastici che ha raccolto le buone pratiche ed

ha approfondito le normative giungendo all'elaborazione condivisa del presente testo che è stato sottoposto al dibattito ed alla approvazione dei collegi.

Il Piano per l'Inclusione, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso l'Istituto, definisce i principi, i criteri e le strategie chiarendo i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituto, le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione del loro apprendimento.

Il Piano per l'inclusione costituisce quindi uno strumento di lavoro che si propone di sostenere e promuovere tutte le iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, famiglie, ULSS, istituzioni e enti locali.

## **1) Riferimenti Normativi**

La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni Educativi Speciali (BES) ha completato il quadro italiano dell'inclusione scolastica. Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001).

La C.M. del 6/03/2013, insieme alle successive note ministeriali, sposta definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione alla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, "delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà" (C.M. 6 marzo 2013), evidenzia il ruolo fondamentale dell'azione didattica ed educativa, e quindi, il dovere per tutti i docenti di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso l'utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi, con una "specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento".

### **Quadro normativo:**

- Art. 24/2006 ONU, Convenzione sui diritti delle persone con disabilità anno 2006.
- Articoli della costituzione Italiana: Art. 3 ed Art. 34.
- L.517/77: Norme sulla valutazione degli alunni.
- Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.
- DPR n° 275/99 (norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
- Art. 45 del DPR n° 394/99 (normativa riguardante il processo di accoglienza).
- Legge Quadro 170/2010: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
- Delibera della Giunta Regionale, n.2723 del 24/12/2012.
- D.M. 27/12/2012: Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
- CM n. 8 del 6/03/2013 Indicazioni operative.
- Nota del 27/06/2013.
- Chiarimenti 22/11/2013.
- Decreto Legislativo n°66 del 13/04/2017 in vigore da gennaio 2019

### **Strumenti operativi di riferimento:**

- Index for inclusion, 2002
- ICF – Classificazione Internazionale di Funzionamento

## 1) Modalità operative

Le modalità operative, anche in relazione alle normative di riferimento, devono essere differenziate in relazione alla tipologia di alunno BES come indicato in elenco:

- alunni con disabilità certificate ai sensi della L.104/92;
- alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento certificato ai sensi della L.170/2010;
- alunni con altri BES come deliberato dal D.M. 27/12/2012:
- alunni con deficit e disturbi vari (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività, funzionamento intellettivo limite
- alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

### ALUNNI CON DISABILITÀ' (L.104/92)

La scuola sostiene il diritto d'inclusione degli studenti certificati ai sensi della L.104/92 e, a tal fine, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio-sanitari e le realtà territoriali, progetta percorsi educativi e didattici individualizzati. La segreteria didattica raccoglie le informazioni e la documentazione relativa allo studente certificato ed informa il Referente ed il Coordinatore di Classe, aggiorna tutte le informazioni relative allo studente certificato, rilevanti ai fini della promozione e realizzazione dell'integrazione e dell'inclusione per il pieno esercizio del diritto all'istruzione e formazione. Il fascicolo personale dello studente con disabilità certificate, nell'ottica del progetto di vita, accompagna lo studente dal suo ingresso nella scuola primaria fino al termine del suo percorso scolastico e formativo.

Esso dovrebbe contenere:

- la Certificazione ai sensi della L. 104/1992;
- la Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che verranno sostituiti dal Profilo di Funzionamento (gennaio 2019);
- il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- la Relazione finale e le verifiche periodiche e di fine anno scolastico.

La consultazione del fascicolo personale, definito nelle modalità dal Dirigente Scolastico, risulta importante perché consente a tutti gli educatori coinvolti di reperire le informazioni opportune, in particolare nei momenti di passaggio di grado scolastico. La certificazione ai sensi della L. 104/92 è rilasciata dall'unità valutativa multidisciplinare distrettuale (UVMD). Essa deve fare riferimento al codice ICD 10-A partire dalla documentazione in possesso il consiglio di classe si attiva insieme alla famiglia e ai servizi per elaborare il PEI.

Il *Piano Educativo Individualizzato (PEI)* descrive il progetto per il singolo studente, elaborato con il contributo di tutti i docenti e gli operatori coinvolti (docenti curricolari, docenti specializzati, assistenti educatori, facilitatori della comunicazione, operatori dei servizi e del territorio), attraverso l'osservazione pedagogica e la documentazione raccolta sullo studente. Viene redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico a cura del Consiglio di Classe, e diventa il documento base negli incontri di verifica e riprogettazione tra gli operatori della scuola, la famiglia ed i servizi sanitari e/o sociali. Il PEI è anche un patto tra la scuola, la famiglia e lo studente stesso perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e la valutazione. La famiglia, attraverso il PEI, è a conoscenza di ciò che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete. I docenti, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto per lo studente. Per la scuola secondaria di secondo grado, quindi, la norma prevede la possibilità della stesura di due tipologie di PEI:

- PEI , che se svolto regolarmente, condurrà al rilascio del diploma. Al suo interno i docenti delle singole discipline devono indicare quali sono gli obiettivi minimi che garantiscono l'essenzialità dei contenuti, permettendo allo studente di affrontare l'Esame di Stato.
- PEI differenziato, che conduce ad un attestato di credito formativo. I docenti devono indicare i contenuti ritenuti adeguati alle capacità dello studente e il Consiglio di classe dovrà decidere sulla eventuale sostituzione delle discipline.

Per gli studenti che presentano certificazione ai sensi della L.104/92, è possibile una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico "differenziato" rispetto ai programmi ministeriali (Sentenza della Corte Costituzionale numero 215 dell'87, Circolare Ministeriale numero 262 dell'88). La valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e ad esercitare il diritto allo studio, ma non consente il rilascio di un titolo di studio (Parere del Consiglio di Stato numero 348 del 10 aprile 1991: "...non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite").

In base a tali orientamenti la procedura è la seguente:

- Gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi "differenziati" devono essere valutati con voti, come per i compagni, riferiti però solo al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali.

In base a ciò gli alunni che seguono un PEI differenziato possono essere promossi o ripetenti: in quest'ultimo caso è necessario abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI, se invece l'esito è positivo, gli alunni vengono "ammessi alla frequenza della classe successiva", formalmente quindi non si ha una promozione.

Se però negli anni successivi l'alunno dimostra di avere raggiunto apprendimenti che si possono ricondurre alle Indicazioni Nazionali e ai programmi ministeriali, potrà essere promosso formalmente senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Qualora il PEI sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il diploma ottenuto non avrà effetto legale (per effetto legale s'intende la possibilità di far valere il diploma ai fini di un futuro inserimento lavorativo), ma servirà esclusivamente per l'acquisizione di crediti formativi, utilizzabili per l'accesso ai corsi di formazione professionale istituiti dalle Regioni.

- Al fine di rispettare il principio di partecipazione alla famiglia all'integrazione scolastica, l'articolo 4, comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 128 del 99 stabilisce che nel caso in cui il Consiglio di Classe optasse per l'adozione della valutazione differenziata, dovrà informare la famiglia, stabilendo un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso tale termine, se non sopraggiunge dissenso, la modalità proposta si intende accettata. In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap.

Al termine dell'anno scolastico il Consiglio di Classe stende la relazione finale che evidenzia: i progressi, i risultati raggiunti e la valenza delle strategie adottate. La relazione finale costituisce, insieme al PEI, la base di partenza per il successivo anno scolastico. La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate.

## **ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (Lg.170/2010)**

Con il termine Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) si intende un disturbo che investe le funzioni relative ai processi di apprendimento delle abilità strumentali di base di lettura, scrittura e calcolo. Tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità, all'interno di un funzionamento intellettivo nella norma. Il successo scolastico di uno studente con DSA richiede che la scuola, in sinergia con la famiglia ed il sanitario di riferimento, accompagni il processo di consapevolezza dello studente e dei familiari rispetto alla conoscenza delle proprie capacità d'apprendimento e all'uso autonomo delle strategie compensative.

Il fascicolo personale dello studente con DSA contiene:

- la Diagnosi e la Relazione Clinica;
- il Piano Didattico Personalizzato.

La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti (neuropsichiatri infantili o psicologi) dell'ULSS o di strutture accreditate; è compito della Regione accreditare gli Enti certificanti e trasmettere relativo elenco alle istituzioni scolastiche (Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012). Lo specialista rilascia, anche in un unico documento, la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base della quale il Consiglio di classe definisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. Alla famiglia spetta il compito di consegnare tempestivamente tutta la documentazione (completa di diagnosi e relazione clinica di DSA) alla Segreteria Didattica, che informerà il Responsabile di Funzione e il coordinatore del Consiglio di classe. Il Responsabile di Funzione verifica che la diagnosi sia rinnovata al termine di ciascun ciclo scolastico (delibera Giunta Regionale, n.2723 del 24/12/2012).

Valutazioni rilasciate da altri operatori, quali logopedisti, non sono da considerarsi sufficienti ai fini dell'applicazione della normativa. La segnalazione che proviene dal logopedista sarà di stimolo per attivarsi con la famiglia al fine di conseguire la regolare documentazione.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è definito dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia e lo specialista di riferimento. In esso sono delineate le metodologie e le attività didattiche rapportate alle capacità individuali specificando le misure dispensative e gli strumenti compensativi relativi a ciascuna disciplina. Durante l'anno scolastico, ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi partirà da quanto condiviso ad inizio percorso e riportato nel PDP, in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione. Il clinico definisce solitamente nella relazione le indicazioni generali circa l'utilizzo di strategie compensative; spetta ai docenti del Consiglio di Classe identificare, declinare e sperimentare quelle più efficaci per lo specifico studente, anche all'interno delle diverse discipline, avendo attenzione a garantire una didattica personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico. E' utile tenere presente che tali attenzioni possono essere più opportunamente definite a seguito dei contatti con la famiglia e con lo studente i quali possono fornire informazioni utili per una migliore applicazione degli interventi educativo/didattici. Il coinvolgimento della famiglia di uno studente con DSA è di grande importanza in quanto essa è fortemente investita nell'impegno domestico dei compiti e dello studio ed è quindi necessario un confronto ed una collaborazione costante. La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile.

## **ALUNNI CON ALTRE SITUAZIONI BES (INTEGRAZIONE D.M. 27/12/2012)**

In quest'area ricadono, come precedentemente indicato:

- alunni con deficit e disturbi vari non ricadenti nella L. 104/92 né nella L. 170/2010, ma parimenti oggetto di letture diagnostiche cliniche. Più precisamente per diagnosi si intende la documentazione sanitaria attestante un disturbo o una patologia con fondamento clinico che, però, non dà diritto all'interessato di avvalersi di opportune disposizioni di legge (es. Deficit del Linguaggio, Deficit abilità non verbale, Disturbo dell'attenzione e iperattività, Funzionamento intellettivo limite).
- alunni con svantaggio socio-economico e culturale.
- alunni con svantaggio linguistico.

Si rimarca che *“non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche”* (Nota Ministeriale del 22 novembre 2013 Prot. n.2563). Lo spirito della D.M. 27/12/2012 e delle successive note ministeriali è spostare l'attenzione dalla certificazione alla rilevazione dei bisogni di ciascun studente in difficoltà con il fine di realizzare il diritto all'apprendimento nell'ottica di una strategia inclusiva.

La situazione di BES deve essere letta in ambito pedagogico perché essa, quand'anche temporanea, può compromettere in modo significativo la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e formativo. La scuola, in tal senso, rappresenta un osservatorio privilegiato perché, grazie all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, ha l'opportunità di riconoscere quegli studenti che necessitano di una *“attenzione speciale”*. Il Consiglio di Classe definisce le modalità di intervento e di personalizzazione. Queste possono essere strutturate *“in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato .Qualora il Consiglio di Classe decida “di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative.* (Nota Ministeriale del 22 novembre 2013 – Prot. n. 2563).

L'adozione di un PDP dovrà essere concordata e condivisa con la famiglia. In ogni caso è buona prassi che siano previste innanzitutto metodologie didattiche individualizzate e personalizzate e, solo in seconda istanza, di eventuali compensazioni e di possibili dispense.

### **3) Le Culture Inclusive**

*Per creare una scuola inclusiva, accogliente, cooperativa e stimolante servono principi e valori che orientino le decisioni sulle politiche educative e gestionali all'interno della scuola.*

Nel nostro Istituto, inteso nelle sue componenti, Scuola del Primo Ciclo e Secondaria di Secondo Grado, sono presenti le seguenti figure che garantiscono il progetto di inclusione: i Dirigenti Scolastici e i loro collaboratori, le Referenti dell'Area BES, il Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI), la Segreteria Didattica, i Docenti curricolari e di sostegno della classe (Consiglio di Classe), i Docenti tutti (Collegio dei Docenti) i Collaboratori Scolastici, gli specialisti dell'ULSS.

In particolare, le figure di riferimento per la Scuola del Primo Ciclo e la Scuola Secondaria di Secondo Grado, si occupano di :

- organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i docenti curricolari;

- verificare la documentazione in entrata (diagnosi specialistiche, relazioni) degli alunni;
- mantenere i contatti tra scuola, famiglie, specialisti, alunni;
- verificare l'applicazione della normativa vigente in materia nella didattica quotidiana.

La scuola, come previsto dalle disposizioni a supporto della piena inclusione scolastica, va considerata come una comunità di sostegno per tutti gli alunni, in particolare per quelli con specifica diagnosi clinico-funzionale. Per l'effettiva inclusione di tutti gli allievi oltre alla presenza dell'insegnante specializzato, si rende necessario il coinvolgimento sistemico di tutte le componenti della scuola e dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio.

#### **4) Le Pratiche Inclusive**

Le attività formative devono essere progettate in modo da rispondere alle diverse abilità degli alunni che devono sentirsi coinvolti in ogni aspetto della loro educazione.

#### **MODALITA' FAVOREVOLI PER L'INCLUSIONE NELLA DIDATTICA**

In riferimento al sistema di classificazione elaborato dall'OMS denominato ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute), la valutazione dello stato di salute di un individuo viene contestualizzata all'interno dell'ambiente psicosociale, attraverso un approccio sistemico. Tale approccio sottolinea la complessità della salute, che non viene intesa come semplice assenza di malattia, ma piuttosto come "Stato di completo Benessere Fisico, Psicico e Sociale" (OMS, 1947).

Attraverso questo modello le prestazioni scolastiche sono l'espressione visibile e il frutto di un'interazione tra aspetti diversi, che investono la totalità dell'alunno e che riguardano tanto le sue capacità quanto il modo in cui egli le applica, le modalità con le quali interagisce con i compagni, come l'impegno che profonde nell'attività scolastica. Nelle modalità per l'inclusione sono fondamentali gli ambiti relativi alla gestione delle classi, l'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, la gestione delle risorse aggiuntive, gli aspetti relazionali tra docenti, alunni e famiglie. L'Istituto ha a disposizione le seguenti risorse:

- gruppo di coordinamento per l'inclusione ( GLI);
- referenti di Istituto per situazioni BES;
- insegnanti di sostegno;

Il gruppo insegnante cerca di rimuovere gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione in ogni aspetto della vita scolastica attraverso l'adozione nella didattica quotidiana di

- avvio di progetti atti a sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche riguardanti le difficoltà e le disabilità;
- adozione di metodologie di apprendimento cooperativo;
- utilizzo di strumenti e mediatori didattici nelle prove scritte e orali;
- adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
- impostazione di verifiche a difficoltà graduata;
- attuazione di modalità di valutazione compensative implicite;
- utilizzo di alcune aule attrezzate con LIM;
- nella scuola primaria: progetto *Screening per la rilevazione precoce dei DSA*, che serve all'identificazione e al recupero dei ritardi nell'acquisizione della letto-scrittura e dei disturbi dell'apprendimento nell'età scolare (decreto del 17 aprile 2013 "Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione precoce dei casi sospetti di DSA" e

protocollo di intesa del 10.02.2014 per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA).

L'insegnamento e la valutazione sono progettati tenendo presenti le capacità di apprendimento di tutti gli alunni stimolandone la partecipazione e sviluppandone la comprensione della differenza attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Nell'elaborazione dei PDP e PEI i docenti si impegnano a effettuare una personalizzazione che risponda davvero alle caratteristiche individuali dell'alunno e al contesto della classe nel quale è inserito.

#### **Obiettivi generali:**

- favorire la conoscenza e l'accettazione di sé, riconoscendo i propri pregi e limiti;
- prevenire il disagio scolastico;
- acquisire tecniche di comunicazione efficaci;
- migliorare il metodo di studio;
- favorire la sperimentazione di azioni di educazione e collaborazione tra pari.

#### **5) Le Politiche Inclusive**

Le politiche inclusive sono intese come elementi di orientamento per accrescere le capacità della scuola nel rispondere alla diversità degli alunni.

#### **LA RETE: SCUOLA – FAMIGLIA – SERVIZI**

Le referenti si occupano di:

- gestire la rete scuola – famiglia - servizi specialistici attraverso incontri periodici tra le figure coinvolte;
- fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- predisporre le modalità di compilazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- cooperare con mediatori culturali per favorire i processi inclusivi per gli studenti stranieri.

La corretta e completa compilazione dei PDP/PEI e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.

